



# COMUNE DI COLLESANO

## Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016

Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it

Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it

Tel. 0921-661158 / 0921-782305

C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



## Determinazione Dirigenziale

### N.467 del 22/06/2022

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2022  
(CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)

#### Il Responsabile dell'area

VISTA la determina n. 03 del 03/05/2022 con la quale alla scrivente sono state attribuite le funzioni di Responsabile dell'area I^ Amministrativa;

#### PREMESSO:

- che il D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonchè dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- il vincolo in base al quale le risorse destinate al salario accessorio dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016;
- che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate, in modo esclusivo, dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
  - A) IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017, come certificato dal Revisore Unico dei conti;
  - B) RISORSE STABILI (commi 1 e 2) inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, quindi, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
  - C) RISORSE VARIABILI (commi 3, 4, 5 e 6) che presentano la caratteristica della «*eventualità e*

*variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

**RICORDATI** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- ✓ l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, che prevede come a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- ✓ l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede come *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

**TENUTO CONTO CHE:**

- Il comma 1 dell'art. 67 del CCNL comparto enti locali riguardante la costituzione del fondo risorse decentrate afferma che a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017 ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett) e c) del CCNL del 22/01/2004;
- Il comma 2 lettera a) del medesimo art. 67 del CCNL 22/05/2018 prevede che l'importo di cui al c. 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art.23 del D. Lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.19/2018;
- Il comma 2 lett. b) sempre dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 D. Lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla delibera della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n.19/2018;
- ed ancora, il comma 2 lett. c) dell'art. 67 del CCNL 22/05/2018 prevede l'importo della RIA e degli assegni *ad personam* del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima, confluiscono stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

**CONSIDERATO** che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato, non tutte le voci che

costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;

**PRESO ATTO**, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

**RICHIAMATO**, l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

**EVIDENZIATO** che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»*;

**CONSIDERATO** che la Corte dei Conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

**TENUTO CONTO** che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

**RILEVATO** che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2022 (41 unità), come da indicazione fornita, è inferiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (46 unità);

**VERIFICATO**, quindi che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non può essere adeguato in «aumento» e pertanto rimane quantificato in € 157.537,35;

**CONSIDERATO** che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è composto dalle seguenti voci

contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

#### PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1) per € 157.537,35;
  - altre risorse stabili (art. 67, comma 2):
    - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 4.160,00;
    - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.488,24;
    - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità pari a € 1.350,84;
    - Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile pari a € 16.000,00;
    - a dedurre (decurtazione permanente parte stabile per indennità di comparto, PEO + LED ) € 85.859,63;
- Per effetto di quanto sopra l'importo ammonta ad € 94.676,80 a cui va decurtata, altresì, la somma di € 14.116,83 ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010. In ragione di ciò l'importo del fondo anno 2022, parte stabile, è pari a € 80.559,97.

#### PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile soggette al limite di cui all'art. 23 del D. lgs. 75/2017 è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- Frazione di RIA personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione per € 700,35;
- Incremento fino al 1,2% del monte salari anno 1997 per € 11.038,78;

Per un totale di risorse variabili soggette a limite pari a € 11.739,13.

Agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative alle specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), non soggette a limitazione e di seguito dettagliate:

- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 35.895,76;
- Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – tra cui i compensi censimento ISTAT – accordi di collaborazione per € 1.500,00;
- Risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario per € 2.156,46;

Per un totale di € 39.552,22.

Per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022, parte variabile, ammonta a complessive € 51.291,35;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate relativamente all'anno 2022 al netto delle decurtazioni, nell'ammontare complessivo pari ad € 86.650,86 (compresa la decurtazione consolidata ex art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010) come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2022", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 pari ad € 112.934,67;

**TENUTO CONTO** che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

**PRESO ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, ed in particolari ad eventuali innovazioni che verranno apportate con la sottoscrizione del CCNL 2019/2021;

**CONSIDERATO** che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**VISTI** gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. 165/2001;

**VISTO** il CCNL 22/05/2018;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in parte narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto

## DETERMINA

❖ **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, per un importo complessivo di € 131.851,32 come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;

❖ **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

❖ **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio redigendo 2022 afferenti la spesa del personale;

❖ **DI PREVEDERE** nel bilancio 2022/2024 adeguati capitoli di entrata e di uscita per la gestione delle somme risorse variabili del fondo pari ad € 37.395,76;

❖ **DI DARE ATTO** che il fondo destinato per il finanziamento della retribuzione di posizione e

per l'indennità di risultato delle posizioni organizzative è pari per l'anno 2022 ad € 50.734,68, al netto degli oneri previdenziali ed IRAP e che sarà impegnato mensilmente negli appositi capitoli di pertinenza della spesa del personale, macro aggregato 01 del redigendo bilancio 2022;

❖DI DARE ATTO che il fondo destinato per il finanziamento della retribuzione del lavoro straordinario è pari ad € 4.508,67 e troverà copertura negli appositi capitoli di pertinenza della spesa del personale del redigendo bilancio 2022;

❖DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del redigendo bilancio di previsione 2022;

❖DI TRASMETTERE la presente al Revisore Unico dei Conti per la relativa certificazione;

❖DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;

❖DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente <Personale> <Contrattazione Integrativa>, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Responsabile dell'Area 1^ Amministrativa

*Avv. Antonella Porcello*

ALLEGATO "A"

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE 2022</b>		
<b>RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>		
<b>RIFERIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
		<b>2022</b>
art. 67 comma 1 CCNL	Unico importo consolidato anno 2017 (come certificato dall'Organo di revisione contabile)	€ 157.537,35
art. 67, comma 2, lett. c) CCNL	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato	€ 1.350,84
art. 67, comma 2, lett. d)	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001	0,00 €
art. 67, comma 2, lett. e)	Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni	0,00 €
art. 67, comma 2, lett. g)	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario	0,00 €
art. 67, comma 2, lett. h)	Risorse stanziati dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	0,00 €
art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017	Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile	€ 16.000,00
A DEDURRE (decurtazione permanente parte stabile per indennità di comparto carico fondo, PEO+LED, Salario accessorio responsabili di posizione)		€ 85.859,63
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE</b> ART. 23 D. LGS. 75/2017		<b>€ 89.028,56</b>
<b>RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE</b>		
art. 67, comma 2, lett. a) CCNL	Incremento di € 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (n. 50 dipendenti a decorrere dal 2019)	€ 4.160,00
art. 67, comma 2, lett. b) CCNL	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 1.488,24
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE</b> ART. 23 D. LGS. 75/2017		<b>€ 5.648,24</b>
<b>PARTE STABILE</b>		<b>€ 94.676,80</b>
<b>DECURTAZIONE CONSOLIDATA</b> – seconda parte art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (riduzione operata nel 2014)		€ 14.116,83
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		<b>€ 80.559,97</b>

<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITAZIONE</b>		
<b>RIFERIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
		<b>2021</b>
art. 67, comma 3, lett. a)	Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione, comportanti risparmi di gestione)	€ 0,00
art. 67, comma 3, lett. c)	Compensi recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446/1997	€ 0,00
art. 67, comma 3, lett. c)	Altri incentivi da disposizioni di legge tra cui i compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017)	€ 0,00
art. 67, comma 3, lett. d)	Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione	€ 700,35
art. 67, comma 3, lett. f)	Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione Finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000)	€ 0,00
art. 67, comma 3, lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	€ 0,00
art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4	Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997	€ 11.038,78
art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b)	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (Art. 23 D. Lgs. 75/2017)</b>		<b>€ 11.739,13</b>
<b>RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE</b>		
art. 67, comma 3, lett. c)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT -Accordi di collaborazione	€ 1.500,00
art. 67, comma 3, lett. c)	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni e compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014	
art. 67, comma 3, lett. c)	Compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	€ 0,00
art. 67, comma 3, lett. c)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n.50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	€ 35.895,76
Art. 67 comma 3, lett. c)	Risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario	€ 2.156,46
	Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2021	€ 0,00
EVENTUALI DECURTAZIONI (oneri accessori del personale trasferito in altro Ente, ecc.)		0,00 €



<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE</b>	<b>€ 39.552,22</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILE</b>	<b>€ 51.291,35</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 131.851,32</b>
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE (131.851,32 - 4.160,00 - 1488,24 - 39.552,22)	€ 86.650,86
DI CUI : TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 45.200,46
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI E A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>€ 86.650,86</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO</b>	<b>€ 112.934,67</b>

**LIMITE RISPETTATO**

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI RISULTATO – FINANZIATO DAL BILANCIO ANNO 2022 <i>Solo per gli enti che non hanno dirigenza</i>	<b>€ 50.734,68</b>
FONDO LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14 CCNL 01/04/99)	<b>€ 4.508,67</b>
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI RISULTATO – FINANZIATO DAL BILANCIO IMPORTO LIMITE 2016 <i>Solo per gli enti che non hanno dirigenza</i>	<b>€ 50.734,68</b>
FONDO LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14 CCNL 01/04/99) IMPORTO LIMITE 2016	<b>€ 4.508,67</b>

**LIMITE RISPETTATO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTA** la superiore proposta;

**DETERMINA**

- Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
- Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

### **CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	22/06/2022	ANTONELLA PORCELLO
----------------------------------	------------	------------	--------------------

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	FILIPPO CURIONE
------------------------------------	------------	-----------------

### **VISTO CONTABILE**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

Visto la presente proposta si esprime parere favorevole

Data di approvazione Visto Contabile 22/06/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.